



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 15.05.2025

Sommario

ART. 1 ISTITUZIONE.....	2
ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI.....	2
ART. 3 – COMPITI DELLA CONSULTA	3
ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA	4
ART. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA	5
ART. 6 ASSEMBLEA DELLA CONSULTA.....	6
ART. 7 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA	7
ART. 8 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE	8
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO.....	9
ART.10 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	9
ART. 11 COMMISSIONE PER LE OPERAZIONI DI VOTO.....	10
ART. 12 DIMISSIONI, RECESSO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE	10
ART.13 RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE	11
ART.14 DURATA.....	11
ART.15 - RISORSE	11
ART. 16 - REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNA	11
ART.17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	12

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Al fine di rappresentare la comunità giovanile cittadina, il Comune di Capoterra istituisce la Consulta dei giovani quale organo di consultazione e di promozione della partecipazione attiva dei giovani all'amministrazione del territorio e quale organismo permanente di proposta e di consultazione del Consiglio comunale, con l'intento di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare impulso agli organi elettivi del Comune circa materie afferenti le politiche giovanili.
2. La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Consiglio comunale, al quale presenta proposte e pareri non vincolanti, inerenti le tematiche giovanili.
3. La Consulta è una struttura democratica, apartitica, acconfessionale, libera e senza fini di lucro.

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI

La Consulta dei giovani persegue le seguenti finalità:

1. Collaborare con l'Amministrazione comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche giovanili finalizzate a supportare interventi principalmente in aree quali formazione, lavoro, creatività, socialità e tempo libero, cultura, sport e opportunità per l'autonomia giovanile.
2. Garantire uno strumento per la conoscenza delle esigenze dei giovani e delle proposte per migliorare l'attività dell'Amministrazione;
3. Favorire il raccordo fra le associazioni presenti nel territorio e l'ente locale;
4. Promuovere iniziative, attività ed interventi destinati ai giovani anche attraverso la ricerca di appositi finanziamenti nazionali ed europei;
5. Fornire pareri in merito alla programmazione dell'Amministrazione in materia giovanile e nei settori ad alto impatto sulla vita dei giovani;
6. Raccogliere informazioni e redigere proposte per la realizzazione di azioni mirate allo sviluppo del benessere dei giovani e della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.

ART. 3 – COMPITI DELLA CONSULTA

Sono compiti della Consulta esprimere le proprie idee, presentare proposte concrete e non vincolanti all'Amministrazione comunale, con la quale instaurare un rapporto sinergico di confronto;

1. stimolare l'Amministrazione comunale alla programmazione di interventi specifici tendenti a migliorare le condizioni di vita dei giovani nel territorio del Comune, supportando la stessa nell'individuazione delle azioni e contenuti più congrui;
2. promuovere la partecipazione alle politiche destinate ai giovani attraverso incontri, dibattiti e attività di sensibilizzazione;
3. favorire il raccordo con i gruppi informali, le altre consulte, le associazioni giovanili, gli enti ed organismi competenti nei settori di interesse;
4. proporre un programma triennale degli interventi, e il suo aggiornamento annuale, rivolti ai giovani, da presentare alla Giunta comunale;
5. definire programmi e proposte recanti misure di carattere sociale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile.

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Possono accedere alla Consulta dei giovani i seguenti soggetti:

1. I giovani di età compresa fra i 16 e i 32 anni di età, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo religioso, residenti nel Comune di Capoterra o con comprovato domicilio, che intendono partecipare alla vita sociale per significativi periodi., nel numero di 12 dodici, suddivisi in tre fasce anagrafiche, 4 quattro dai 16 ai 18 anni, 4 dai 18 ai 25 e 4 dai 25 ai 32 anni. I minori possono partecipare se muniti di autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
 - a) I giovani di cui al comma 1 manifestano la volontà di partecipare alla Consulta attraverso la compilazione e la presentazione di apposita domanda di adesione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando pubblico per l'istituzione della stessa.
 - b) Al fine di garantire la maggior rappresentanza giovanile, per la validità delle domande di adesione, i candidati dovranno raccogliere almeno n. 10 sottoscrizioni, compilando, con i dati richiesti, l'apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. I sottoscrittori

dovranno essere giovani di età compresa fra i 16 e i 32 anni di età e residenti nel Comune di Capoterra. Ogni giovane sottoscrittore, in possesso dei requisiti richiesti, può sottoscrivere una sola candidatura.

In presenza di domande di adesione superiore a 12 , i componenti della Consulta saranno individuati, per ciascuna fascia anagrafica, sulla base della data di presentazione della domanda di adesione al protocollo generale nel rispetto della parità di genere.

La nomina dei componenti l'Assemblea è disposta con atto deliberativo del Consiglio comunale.

2. Fanno inoltre parte della Consulta:

a) due giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni, residenti nel Comune di Capoterra designati dalla Consulta Provinciale degli Studenti (Scuola Secondaria di Secondo Grado);

b) i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni, residenti nel Comune di Capoterra , che siano eletti negli organismi di rappresentanza dell'Università di Cagliari;

c) i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni, residenti nel Comune di Capoterra che siano rappresentanti degli istituti superiori di Capoterra.

ART. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta dei Giovani:

1. l'Assemblea

2. il Consiglio Direttivo

3. il Presidente e il Vicepresidente

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente. È nominato Presidente colui che ottenga il maggior numero di voti, Vicepresidente colui che abbia ottenuto la seconda migliore preferenza.

Con scrutinio successivo vengono eletti dall'Assemblea gli 8 rappresentanti del Direttivo. Sono eletti coloro che ottengano le maggiori preferenze in ordine di graduatoria.

Per ciascuna votazione dovranno essere espresse due preferenze: una per ciascun genere.

La componente di ciascun genere non può avere nel Consiglio Direttivo una rappresentatività inferiore al trenta per cento del totale.

ART. 6 ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea è l'organo centrale di indirizzo e di elaborazione nonché l'organo deliberante della Consulta.
2. Fanno parte dell'Assemblea:
 - a) i giovani che, in possesso dei requisiti, abbiano compilato apposita domanda di adesione alla Consulta e siano stati ammessi alla stessa;
 - b) i rappresentanti di cui al comma 2 dell'ART. 4.
3. Sono invitati permanenti senza diritto di voto:
 - a) l'Assessore alla Pubblica istruzione e l'Assessore alle Politiche Giovanili o un suo delegato;
 - b) il Dirigente dell'Assessorato alla Pubblica istruzione e il Dirigente dell'Assessorato alle Politiche Giovanili o suo delegato;

Possono partecipare senza diritto di voto:

- a) il Sindaco e la Giunta comunale;
- b) 2 Consiglieri del Comune di Capoterra, indicati dalla commissione consiliare competente in materia, uno espressione della maggioranza e uno espressione della minoranza.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. L'Assemblea, in via ordinaria, è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione viene trasmessa tramite e-mail con un preavviso di 5 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore. Essa è presieduta dal Presidente.
4. La convocazione della Consulta deve essere trasmessa contestualmente all'Amministrazione comunale tramite e-mail con un preavviso di 10 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore.
5. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dell'Assemblea o del Sindaco o dell'Assessore e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno che si vuole discutere.
6. La prima seduta è convocata dal Sindaco.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.
8. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) definire gli indirizzi per la programmazione esecutiva del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il programma triennale degli interventi rivolti ai giovani da presentare alla Giunta comunale e gli aggiornamenti allo stesso con frequenza annuale;
 - c) deliberare in merito alle proposte del Consiglio direttivo;
 - d) discutere le problematiche presentate da almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - e) formulare i pareri in merito l'adozione di provvedimenti che producono effetti sulla vita dei giovani cittadini del territorio;
 - f) formulare richieste da sottoporre ai competenti organi comunali per lo stanziamento di risorse per il finanziamento delle azioni rivolte ai giovani;
9. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 8 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

1. Presidente e Vicepresidente durano in carica per tutto il periodo di vigenza della Consulta.
2. Sono compiti del Presidente:
 - a) convocare la Consulta stabilendone l'Ordine del Giorno e coordinando i lavori;
 - b) rappresentare la Consulta nei confronti degli organi dell'Amministrazione comunale e intrattenere con essi i rapporti istituzionali;
 - c) rappresentare all'esterno la Consulta;
 - d) presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - e) trasmettere copia delle convocazioni all'Amministrazione Comunale;
 - f) trasmettere copia degli atti all'Assessorato alle Politiche giovanili e alla Commissione competente per materia;
3. redigere un resoconto annuale sulle attività svolte durante il suo mandato, da far approvare all'Assemblea e da inviare all'Amministrazione Comunale e alla Commissione Consiliare competente.

4. Le funzioni del Presidente, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Direttivo più anziano per età.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Consulta dei giovani.
2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea della Consulta durante la prima seduta.
3. Fanno parte del Direttivo con diritto di voto:
 - a) Il Presidente.
 - b) il Vicepresidente
 - c) n° 8 membri della consulta eletti dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'ART 5.
 - d) in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente
4. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un segretario con funzione di verbalizzante che esercita tali funzioni anche nell'Assemblea della Consulta.

ART.10 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente almeno ogni 3 mesi, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione avviene tramite e-mail con un preavviso di 7 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) redigere il programma triennale degli interventi rivolti ai giovani sulla base degli indirizzi dell'Assemblea e gli aggiornamenti allo stesso con frequenza annuale;
- b) elaborare proposte per gli interventi rivolti ai giovani svolgendo ricerche e acquisendo i dati, avvalendosi ove necessario del supporto degli uffici dell'Amministrazione comunale;

- c) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- d) formulare proposte all'Assemblea sulle tematiche del mondo giovanile.

ART. 11 COMMISSIONE PER LE OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto e l'insediamento dell'Assemblea saranno coordinati da un'apposita commissione composta da un presidente e da due scrutatori, scelti tra il personale comunale, ai quali è attribuito il compito di certificare il regolare andamento delle votazioni e proclamare gli eletti, ex art. 6,7, 8, 9 del presente regolamento.

ART. 12 DIMISSIONI, RECESSO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE

1. L'Assemblea è sciolta qualora la metà dei suoi componenti risulti dimissionaria. In questo caso l'Amministrazione dichiara decaduta la Consulta e procede all'istituzione della nuova Consulta entro i successivi 90 giorni.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo decadono dagli incarichi ricoperti al compimento dei 32 anni di età, con diritto di rimanere componenti dell'Assemblea.
3. I componenti della Consulta che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

ART.13 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili può invitare il Presidente della Consulta Giovanile qualora ritenga utile il suo contributo alla discussione sui temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione.

ART.14 DURATA

1. La Consulta ha una durata pari a 36 mesi dalla data del suo insediamento. Entro 90 giorni dalla scadenza del mandato si procede al suo rinnovo.

ART.15 RISORSE

1. L'Amministrazione provvede ad individuare la sede legale e amministrativa della Consulta dei giovani presso immobili di proprietà comunale.

2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta idonei locali e attrezzature, per lo svolgimento delle proprie attività.
3. Non sono previsti compensi per la partecipazione agli organi della Consulta, ogni attività è svolta in modo volontario.

ART. 16 - REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Il Consiglio Direttivo può elaborare e proporre all'Assemblea un Regolamento per l'organizzazione interna e per la disciplina dei suoi lavori. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono approvati con una maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea.
2. Il consiglio Direttivo dovrà proporre all'Assemblea della Consulta la creazione di un logo che individuerà la Consulta dei giovani di Capoterra.

ART.17 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.